

*Poste*  
Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

12

Anno XXXIII - Numero 28

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 ottobre 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

L BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2002, n. 848.  
Comune di S. Marinella (RM). progetto per la realizzazione di un canile municipale. Variante al P.R.G., legge statale 3 gennaio 1978 n. 1, legge regionale n. 36/87. Deliberazione consiliare n. 20 del 15 maggio 1998 e deliberazione della giunta municipale n. 353 del 12 agosto 1999. Approvazione. Pag. 5
- 2) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2002, n. 874.  
Comune di Civita Castellana (VT). Variante al P.R.G. per piano generale fognature e depuratori. Approvazione. Pag. 12
- 3) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2002, n. 922.  
Individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo, sito in località Poggio della Madonna gestito dal S.I.I.T. (Comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo). Attinazione della deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 1999 n. 5817. Pag. 21
- 4) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1005.  
Comune di Tarquinia (VT). Variante al P.R.G. per il p.d.l. per insediamenti commerciali da zona D, sottozona D5 a zona F, sottozona F7 in località Colonia Elisabetta. Approvazione. Pag. 25
- 5) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1066.  
Comune di Roma. Piani di zona D5 Romanina e D6 Osteria del Curato 2. Approvazione. Pag. 30
- 6) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1067.  
Comune di Roma. Variante al vigente P.R.G. da zona E3 a zona H2-H3, piano di zona B 25-bis Massimina in variante al p.d.z. B25 Massimina. Delibera consiglio comunale n. 121 del 4 luglio 1994 e n. 244 del 28 novembre 1996. Approvazione. Pag. 41
- 7) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2002, n. 1142.  
Disposizioni attuative della deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2002 n. 781, allegato 3, funzioni delegati ai comuni, certificazioni; deliberazione giunta regionale 23 giugno 1998 n. 2874. Pag. 52

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GIU. 2002

=====

ADDI' 28 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arrnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI:

ARACRI - CIARAMELLETTI -

DELIBERAZIONE N° -848-

OGGETTO: Comune di S. Marinella (RM) - Progetto per la realizzazione di un canile municipale Variante al P.R.G. - Legge statale 3/1/78 n. 1 - L.R. n. 36/87 - Delib. Cons. n. 20 del 15/5/98 e Delib. della Giunta Municipale n. 353 del 12/8/99 Approvazione.




## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 15/1/1972, n. 8;  
VISTA la L.R. 5/9/72, n. 8;  
VISTA la legge 3/01/78, n. 1;  
VISTA la L.R. 2/7/87, n. 36;

PREMESSO che il Comune di Santa Marinella (RM) è disciplinato da un P.R.G. approvato da questa Giunta con deliberazione n. 305 dell'11/2/75;

- VISTA la deliberazione Consiliare n. 20 del 15/5/98 e successivamente <sup>la</sup> ~~con~~ delibera della Giunta Comunale n. 353 del 12/08/99 con la quale il Comune di S. Marinella (RM) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - 5° comma della Legge 3/1/78 n. 1 - il progetto relativo alla realizzazione di un canile municipale;
- PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni;
- VISTA la nota n. 4817/a/F del 13/09/2001 con cui l'Assessorato all'Agricoltura ha espresso parere favorevole in merito alla variante di che trattasi ai sensi della L.R. n. 1 del 3/01/86 a condizione che sia inserito d'ufficio nel testo delle N.T.A. l'articolo: Aree di Demanio e Private gravate da Usi Civici integralmente riportato nell'All. A) del presente provvedimento;
- VISTA la determinazione n. 0448 del 22/4/02 con la quale il Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale autorizza il Comune di Santa Marinella (RM) al mutamento di destinazione d'uso di terreno di demanio collettivo identificato al catasto del medesimo Comune al Fg. 26 part. 7/p-14, per una superficie di Ha 00.36.00 per la realizzazione di un canile municipale.  
Il predetto terreno, qualora cessi lo scopo per il quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, tornerà all'originaria destinazione;
- VISTA la nota prot. n. AM/004946 del 18/02/2002 con cui il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74 con le prescrizioni integralmente riportate nell'All. A) del presente provvedimento;
- VISTO l'assenso di massima rilasciato con nota n. 1337 del 30/8/99 dall'Azienda Sanitaria RMF con la condizione nella nota stessa riportata;
- VISTA la nota n. 272 del 27/1/2000 con la quale l'Ass.to regionale Salvaguardia e Cura della Salute ha ritenuto di poter rilasciare un assenso di massima, fermo restando le condizioni espresse dalla citata Azienda Sanitaria con la predetta nota;
- CONSIDERATO che gli atti relativi al progetto di che trattasi sono stati sottoposti all'esame dell'Area 13/D - Servizio 1 - dell'Ass.to Urbanistica e Casa, il quale con relazione del 14/3/01 che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All. A) ha espresso - ai sensi e per gli



848

28 GIU. 2002

effetti della L.R. 3/1/78, n. 1 e L.R. 2/7/87 n. 36 – il parere che la variante in argomento relativa alla realizzazione di un canile municipale sia meritevole di approvazione con le condizioni riportate nel parere stesso;

- RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto parere dell'Area 13/D – Servizio 1 – dell'Ass.to Urbanistica e Casa che pertanto si allega quale parte integrante al presente provvedimento;

### DELIBERA

Per i motivi e con le condizioni indicate nella relazione dell'Area 13/D – Servizio 1 dell'Assessorato Urbanistica e Casa che costituisce parte integrante della presente delibera alla quale è allegata sotto la lettera A) è approvata la variante al P.R.G. relativa alla realizzazione di un canile municipale adottata dal Comune di Santa Marinella (RM) con deliberazione consiliare n. 20 del 15/5/98 e successivamente con deliberazione n. 353 del 12/8/99 della Giunta Comunale.

Il progetto è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati:

- relazione tecnica contenente: relazione illustrativa - relazione strutture – quadro economico spesa
- Tavola n. 1 – planimetria generale in scala 1:200
  - stralcio P.R.G. in scala 1:5000
  - aerofotogrammetria in scala 1:2000
- Tavola n. 2 – planimetria generale in scala 1:200 ~~contenente:~~
  - percorsi pedonali
  - recinzioni
  - impianto idrico
- Tavola n. 3 – planimetria generale in scala 1:200
  - impianto di illuminazione
  - impianto GPL
- Tavola n. 4 – planimetria generale in scala 1:200
  - fognatura nera
- Tavola n. 4 a – planimetria generale in scala 1:200
  - drenaggi
  - fognatura bianca
- Tavola n. 5 – Fabbricato servizi in scala 1:50
  - esecutivo architettonico
  - (pianta, prospetti e sezione)
- Tavola n. 5 a – Fabbricato servizi in scala 1:50
  - Esecutivo strutturale (carpenterie ed armature)
- Tavola n. 5 b – Fabbricatino servizi in scala 1:50
  - impianto di riscaldamento (Esecutivo)

- Tavola n. 5 c - Fabbricatino servizi scala 1:50
  - Impianto elettrico (ESECUTIVO)
- Tavola n. 6 - Box cani in scala 1:50
  - Esecutivo architettonico (pianta, prospetto, sezione e particolare costruttivo)
- Tavola n. 7 - Box isolamento in scala 1:50
  - Esecutivo architettonico (pianta, prospetti, sezione e partic. costruttivo)
- Tavola n. 8 - Gattile in scala 1:50
  - Esecutivo architettonico (pianta, prospetti, sezione e partic. costruttivo)

La presente Delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



- 2 LUG. 2002



# REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA  
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

ALL. "A"

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E CASA

12/08/2002

Area D Servizio 1

Roma, li .....

Prot. N. ....

OGGETTO:

EG. alla DELIB. N. 848  
2.8.611.2002

Il Direttore  
(Arch. Massimo Pinversi)

OGGETTO: Comune di Santa Marinella (RM)

Progetto per la realizzazione di un canile municipale - Variante al P.R.G. -  
Legge statale 3/1/78, n. 1 - Legge Regionale n. 36/87  
Delibera Consiliare n. 20 del 15/05/1998 e Delibera della Giunta  
Municipale n. 353 del 12/08/99

## Parere Urbanistico del Dipartimento Urbanistica e Casa

Con nota prot. 4938 del 22/03/2000, pervenuta a questo Dipartimento in data 14/04/2000 prot. 3008, l'A.C. ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto di variante di cui sopra indicato per la necessaria approvazione ai sensi della L.R. n. 36/87.

In ragione di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 36/87 le determinazioni della Giunta Regionale in merito alle varianti del tipo di quella in esame sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, 4° comma, nn. 2, 3 e 4 della L.R. 8/11/1977, n. 43, "previo parere del Settore tecnico della Pianificazione Comunale dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica ed assetto del territorio".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/98, l'A.C. ha approvato il progetto per la realizzazione di un Canile municipale, ai sensi dell'art. 1, 5° comma della Legge n. 1/78.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti atti ed elaborati.

- Planimetria Generale
- Stralcio del P.R.G.
- Stralcio aereofotogrammetria
- Planimetria generale di progetto
- Particolari esecutivi
- Domanda di approvazione variante al P.R.G.
- Delibera Consiliare n. 20 del 15/05/1998
- Delibera di Giunta Comunale n. 353 del 12/08/1999
- Avviso di deposito all'Albo Pretorio
- Manifesto
- Certificato di avvenuto deposito degli atti progettuali
- Conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche
- Attestazione degli usi civici rilasciata da perito demaniale
- Relazione geologica
- Certificazione vincoli ambientali e paesistici



*Stella*

Con nota n. 5008 dell'11/06/2001, questo Dipartimento Urbanistica e Casa ha richiesto al Comune, integrazioni documentali, fra l'altro il parere sulla esistenza o meno di "usi civici" rilasciato dal competente Ass.to Regionale per le Politiche dell'Agricoltura, nonché il parere ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74 rilasciato dall'Ass.to Ambiente.

L'A.C. ha integrato la documentazione richiesta con il "Parere favorevole" rilasciato dal competente Assessorato all'Agricoltura prot. n. 4817/n/F del 13/09/2001, il quale fra l'altro prevede la seguente condizione che "...sia inserito d'Ufficio nel testo delle N.T.A. il seguente articolo:

#### **AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.**

*"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme":*

- a) *"le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti";*
- b) *"le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";*
- c) *"le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate";*
- d) *"le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10/06/1927 n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27";*
- e) *"le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";*
- f) *"le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27".*

*"Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927".*

*"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n. 1766 del 16/06/1927".*

*"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui agli artt. 5, 6 e 7 della Legge regionale n. 1 del 03/01/1986".*

*"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni".*

*"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione*

degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 1766 del 16/06/1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n. 1 del 03/01/1986".

"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza".

Per quanto riguarda l'art. 13 della L. 64/74, il Dirigente dell'Arca tecnica del Comune ha dichiarato con nota 13669 del 19/07/01 che il Comune di Santa Marinella "non ricentra nell'elenco dei Comuni ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico di cui al titolo II della L. 64/74 e dell'Ordinanza del P.C.M. del 12/06/1998 n. 2788 (Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale)".

Con parere AM/004946 del 18/02/2002, il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74 sul progetto in esame con le prescrizioni che di seguito si riportano:

1. "Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni riportate nello studio geologico redatto dal Dott. Geol. V. Sciuto, allegato all'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno; in particolare l'Amministrazione dovrà attenersi a quanto riferito nel paragrafo "Considerazioni conclusive": a) Essendo presenti nell'area terreni di origine vegetale e di riporto scarsamente consistenti a comportamento plastico dovranno essere adottate fondazioni profonde o in alternativa, tenendo conto dei modesti carichi trasmessi dalle opere in progetto, potranno essere realizzate fondazioni superficiali, operando la sostituzione dei terreni di sedime, per un sufficiente spessore, con materiale granulato stabilizzato; b) nel caso in cui si realizzino fondazioni superficiali si dovranno prevedere anche opere di smaltimento delle acque meteoriche, atte a contenere il livello freatico ad almeno 1,5 metri dal piano di imposta delle fondazioni; c) in relazione al sistema di smaltimento dei liquami, vista la scarsa permeabilità del suolo dovranno essere adottati sistemi di fitodepurazione o/e evapotraspirazione, alternativi alla subirrigazione;
  2. Prima della realizzazione delle fondazioni dei nuovi edifici dovranno essere eseguite indagini geologiche di dettaglio, mediante saggi geognostici, sondaggi meccanici e prove di laboratorio; tali indagini hanno lo scopo di: a) acquisire elementi progettuali definitivi (densità relativa, attrito interno, coesione, modulo elastico, modulo edometrico) e verifica della granulometria, della successione stratigrafica e della quota di falda; b) accertare l'eventuale presenza di terreni di riporto con cattive caratteristiche geomeccaniche; c) ottenere i dati necessari ai calcoli della portanza dei terreni e dei cedimenti degli strati interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalle nuove costruzioni;
  3. Le fondazioni dovranno raggiungere le formazioni più compatte dotate di idonee capacità portanti; a tale fine prescrive che al momento della posa in opera delle fondazioni, sia presente un geologo che accerti l'omogeneità del terreno di fondazione;
  4. All'atto dello scavo, siano adottate opere di sostegno provvisoriale e realizzate idonee opere di sostegno definitive, opportunamente drenate a tergo;
  5. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni:
- D.M. Min. LL.PP. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
  - Circ. Min. LL.PP. del 24/9/1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11/3/1988;

Spina

g

W



- D.M. LL.PP. 16/1/1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- Circ. Min. LL.PP. del 10/4/1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 16/1/1996;
- D.G.R. n. 2649 del 18/05/99".

L'opera in questione è ubicata in loc. Furbara, al km. 48,800 di Via Aurelia su un'area contraddistinta al foglio n. 26 particella 7/P classificata secondo le norme del P.R.G. vigente come zona H (agricola).

La nuova destinazione che l'area assumerà è quella di Servizi Pubblici (zona M6 del vigente P.R.G.).

L'opera in questione, come riportato nella citata delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 12/08/99 è stata progettata nel rispetto della legge Regionale n. 34/97 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, del D.L. 27/1/92 n. 116 di attuazione delle direttive CEE in materia di protezione degli animali utilizzati per fini sperimentali o scientifici e sulla scorta dei criteri per la costruzione dei canili fissati dalla deliberazione di G.R. della Liguria n. 3292 del 20/5/94.

Sul progetto in questione l'Ass.to Regionale Salvaguardia e Cura della Salute con parere n. 272 del 27/01/00, si è così pronunciato:

*"In merito alla nota prot. 19402 del 20/12/1999 concernente la richiesta di assenso per la realizzazione di un canile municipale su un'area dell'ex Pio Istituto S.Spirito da trasferire alle aziende sanitarie, si comunica che, in considerazione dell'attività di carattere sociale e di interesse pubblico che codesto Comune intende espletare su tale area, nonché del parere favorevole espresso dalla ASI RM/F, si ritiene poter rilasciare un assenso di massima anche da parte dello scrivente Assessorato, fermo restando le condizioni indicate dalla summenzionata Azienda sanitaria.*

*Tuttavia per poter completare la pratica, considerato che codesto Comune non ha indirizzato la richiesta secondo l'iter stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6279 dell'1/8/1995, che richiede il corredo di tutti gli atti presupposti e la documentazione relativa all'atto di natura straordinario richiesto, è necessario che vengano chiariti alcuni punti della questione.*

*Dalla deliberazione n. 90 del 30/9/1994 del Consiglio di codesto Comune, concernente "Ricognizione beni immobili acquisiti ai sensi degli artt. 65/66 della L. 833/1978 da trasferire alla USL RM/F" si rileva che al Km. 48,800 della Via Aurelia, quindi sullo stesso terreno di cui alla richiesta, esiste già un canile condotto dall'ENPA al quale codesto Comune ha concesso il terreno in comodato d'uso.*

*Al riguardo nell'indicare la situazione si voglia anche chiarire se vi sono costruzioni che fanno parte della proprietà.*

*Si voglia inoltre chiarire se codesto Comune intende acquistare il bene, in tal caso occorre che l'ufficio tecnico comunale effettui una perizia con stima dei terreni e delle eventuali strutture insistenti sugli stessi, la cui documentazione dovrà essere trasmessa dallo scrivente Assessorato all'UTE per il parere di congruità rispetto ai prezzi di mercato.*

Per quanto riguarda gli aspetti propriamente urbanistici della variante, atteso l'interesse pubblico dell'intervento, si ritiene di poter affermare la sua ammissibilità considerato che l'opera progettata risulta lontana dal centro abitato, ed è finalizzata ad ampliare una struttura già operante (canile). L'art. 6 punto 6) delle NT.A. del vigente P.R.G. così stabilisce:

6) "Zona "M6" - Servizi Pubblici - Indicata in colore rosso carminio :

*D. G. G.*

*[Handwritten signature]*

*Questa sottozona non può avere una tipologia stabilita in quanto raccoglie i più svariati edifici, come le centrali elettriche e telefoniche, gli impianti idrici, le scuole, le autorimesse, il mattatoio, la sede comunale, le attrezzature portuali, ecc.*

*Essendo tutti edifici pubblici, sono però oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e delle competenti autorità.*

*Le caratteristiche tecniche verranno quindi esaminate ed approvate caso per caso".*

Al riguardo, la struttura da realizzare risulta iscrivibile alle svariate tipologie che la normativa della zona M6 individua rappresentando la destinazione urbanistica più consona in relazione alla tipologia dell'intervento.

In relazione a quanto precece, preso atto che l'area in questione è gravata da uso civico e che il Comune di Santa Marinella con Deliberazione C.C. n. 18 del 12/06/01 ha deliberato la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/27 e dell'art. 41 del R.D. n. 332/28, nonché del 3° comma dell'art. 2 della L.R. n. 1/86 dei terreni di demanio civico, censiti al foglio 26 particelle 7 e 14.

Con la condizione che venga inserito nel testo delle N.T.A. del vigente P.R.G. la norma già descritta precedentemente "Aree di demanio e Private gravate da Usi Civici".

Atteso che l'intervento proposto risulta necessario ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune.

Con la condizione che il Comune di Santa Marinella ottenga, prima della definitiva approvazione della variante di cui trattasi, l'autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso da parte del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale.


Tenuto conto delle prescrizioni contenute nel citato parere dell'Ass.to Regionale all'Ambiente rilasciato ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 e di quanto rappresentato nella citata nota dell'Ass.to Regionale Salvaguardia e Cura della Salute a cui l'A.C. nel dare seguito a quanto richiesto, dovrà ottemperare.

questo Dipartimento Urbanistica e Casa esprime il

#### PARERE

che la variante al P.R.G. vigente finalizzata alla realizzazione del Canile Municipale in loc. "FURBARA" nel Comune di Santa Marinella (RM) adottata con deliberazione del C.C. n. 20 del 15/05/1998 ai sensi della legge n. 1 del 3/1/78 sia, ai soli fini urbanistici, meritevole di approvazione con le condizioni poste nelle precedenti premesse.

Il Responsabile della Sezione  
(Dr. Arch. Demetrio Carini)



Il Dirigente dell'Area 13.D  
(Dr. Arch. Paolo Ravaldini)



Il Direttore del Dipartimento  
(Dr. Arch. Massimo Binversi)

